

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria» (842), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori

«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» (1442), d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* . Pag. 4
5, 6 e *passim*

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 6, 7, 8

MONACO (MSI-DN) 9

NESPOLO (PCI) 4, 8, 10

PUPPI (PCI) 9

SPITELLA (DC) 4, 5, 7 e *passim*

ULIANICH (Sin. Ind.) 11, 12, 13

«Norme sul calendario scolastico» (1320)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 3, 4

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3

MONACO (MSI-DN) 4

PANIGAZZI (PSI) 4

Interrogazioni

PRESIDENTE Pag. 1, 3

ARGAN (PCI) 2, 3

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è dei senatori Argan e Maffioletti. Ne do lettura:

ARGAN, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* Per conoscere, considerando nota la grave situazione di pericolosità in cui si trova la biblioteca di palazzo Venezia, unica specializzata in storia dell'arte e archeologia, quali provvedimenti si intende assumere per assicurare una nuova sede alla biblioteca e provvedere al restauro di palazzo Venezia.

Si chiede una risposta conclusiva e urgente, visto che almeno dal settembre 1985 le

documentate denunce del personale, della stampa, degli uomini di cultura non hanno trovato sinora corrispondenza nell'azione dei pubblici poteri.

(3-01201)

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Questa Amministrazione già da tempo è a conoscenza della situazione della biblioteca dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, divenuta insostenibile per l'inadeguatezza della sede nei confronti di un'utenza moltiplicatasi a dismisura negli ultimi anni per un'accresciuta domanda di cultura nei due specifici settori.

Unica biblioteca pubblica in Italia, specializzata in archeologia e storia dell'arte, con un patrimonio librario di oltre 350.000 volumi, stampe e disegni, materiale tutto di grande valore anche per la sua rarità, è sistemata nel piano terreno di Palazzo Venezia per quanto riguarda le tre sale di consultazione, nel seminterrato per parte dei magazzini — umidi e insufficienti — e nella torre, i cui sei piani ospitano gli uffici del personale praticamente ricavati in sale adibite anche a magazzini. I servizi igienici, quattro in tutta la biblioteca e situati in piani diversi, sono insufficienti per una frequenza di 300-400 persone al giorno, incluso il personale.

A seguito di un sopralluogo dei Vigili del fuoco nei locali di Palazzo Venezia è stata constatata la inagibilità dei locali della biblioteca ubicati al terzo, quarto, quinto e sesto piano, limitando l'agibilità al solo piano terra per studiosi e personale.

Al fine, tuttavia, di rendere disponibili per il servizio al pubblico altri locali, è stata data disposizione al soprintendente per i beni artistici e storici di Roma di porre a disposizione della biblioteca i locali denominati «Sala Barbo», da utilizzare come sala di consultazione riservata ai libri rari.

In pari tempo si sono accelerati i lavori di ristrutturazione dei locali situati al piano terreno-cantinato con ingresso principale nell'androne di Palazzo Venezia n. 3, provvedendo all'installazione di impianti e modifiche tali da renderli agibili, avanzando la

relativa proposta al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

In un recente incontro tra l'Amministrazione ed i sindacati nazionali e territoriali (CGIL, CISL e UIL) per discutere il problema in questione, i sindacati hanno ribadito le ragioni di disagio in cui attualmente versa l'Istituto per l'inagibilità dei locali; l'Amministrazione ha confermato la volontà di assegnare alla biblioteca la «Sala Barbo», non appena conclusa la mostra «Aspetti dell'arte contemporanea sovietica», nonchè di riattare i locali del seminterrato e, sia pure in un secondo momento, il piano terzo.

Per quanto concerne il trasferimento della biblioteca in una diversa sede, è stato ribadito l'impegno per una futura sistemazione nei locali dell'ex caserma Lamarmora dopo il loro restauro, destinazione che non comporterebbe lavori interni di strutturazione incompatibili con la spazialità degli ambienti e con i caratteri architettonici, artistici e storici dell'immobile.

Il problema, tuttavia, va inquadrato nelle più vaste tematiche concernenti i contenitori museali, spesso edifici monumentali antichi che, in relazione alla loro peculiare struttura, mal si conciliano con le moderne esigenze di fruizione e salvaguardia. Il Ministero sta, quindi, valutando l'ipotesi della predisposizione di un apposito schema di disegno di legge per l'edilizia museale, bibliotecaria ed archivistica.

ARGAN. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le informazioni che ci ha dato, ma devo fare alcune osservazioni. La prima è che se, purtroppo, la biblioteca di Palazzo Venezia è nelle attuali condizioni di effettiva paralisi, la responsabilità è del Ministero per i beni culturali, che si è installato una decina di anni fa nei locali del «Collegio Romano», che erano già stati, sia pure non ufficialmente, designati come i più adatti per accogliere la biblioteca dell'Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte. Se il Ministero per i beni culturali, rinunciando alla centralità, un po' gesuitica in questo caso, dei locali del «Collegio Romano», trasferisse i suoi uffici nel «S. Michele», già in gran parte ristrutturato, si libererebbe per la biblioteca

di archeologia e storia dell'arte una sede più adatta. A questo proposito faccio osservare che i lavori previsti dal Ministero per i beni culturali per assicurare la temporanea agibilità della biblioteca di Palazzo Venezia possono forse essere sufficienti a garantire l'integrità personale degli impiegati e dei frequentatori, ma non sono sufficienti per la sistemazione e lo sviluppo della biblioteca e quindi non risolverebbero il problema. La biblioteca è paralizzata nel suo sviluppo da circa vent'anni; non si fanno quasi più acquisti o se ne fanno pochissimi. La condizione di questa biblioteca, unica in Italia per l'archeologia e la storia dell'arte, è talmente penosa e tale è lo stato di indigenza che i dirigenti sono costretti a chiedere agli studiosi di regalare le loro opere.

GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Ciò avviene per mancanza di spazio o per mancanza di fondi?

ARGAN. Per entrambi i motivi. Si giustificano i mancati acquisti con la mancanza di fondi, ma in realtà ciò si verifica anche per carenza di spazio. Alcune riviste sono state interrotte ed i servizi della biblioteca non dispongono nè dello spazio nè del personale necessario.

Debbo inoltre aggiungere che una biblioteca specializzata risulta pressochè inutilizzabile se non disponga di schedari a soggetto, preparati con molta attenzione da personale competente. Per esempio: una pagina critica importante su Andrea del Sarto può trovarsi in un volume sul Rinascimento, e sfuggire così a lettori non ancora esperti della materia. Per fare schedari utili, orientativi, occorre che il personale legga o quanto meno sfogli accuratamente libri e riviste.

È poi assurdo che, per mancanza di spazio, possano accogliersi in biblioteca solo i giovani laureandi: dove mai s'è vista una biblioteca — unica per di più — che respinge i lettori?

La soluzione proposta dal Ministero dei beni culturali e ambientali di provvedere provvisoriamente ai lavori più urgenti in attesa che venga costruito un edificio nuovo o, comunque, che venga riadattata la ex caserma La Marmora, non è accettabile, ci

vorrebbero da cinque a dieci anni. Bisogna inoltre finirla di ospitare le università e le biblioteche, magari i musei, in conventi, in caserme, o addirittura in carceri fuori uso. L'adattamento di una caserma a biblioteca è a priori una soluzione tecnicamente sbagliata. La soluzione giusta, a mio avviso, consisterebbe semplicemente nel trasferire il Ministero dei beni culturali nel «Collegio San Michele» e nel sistemare la biblioteca di storia dell'arte e di archeologia nel «Collegio Romano» dove, oltre ad avere scaffalature già preparate, si troverebbe in un luogo più adatto e più centrale.

Per tali motivi vorrei raccomandare al Ministro per i beni culturali e ambientali di considerare come più giusta ed adatta la soluzione di cedere alla biblioteca gli uffici in cui attualmente risiede, trasferendo tutti gli uffici nel «Collegio di San Michele» dove già sono ospitate alcune delle sue direzioni generali e dei suoi uffici centrali.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10 alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul calendario scolastico» (1320)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul calendario scolastico».

Poichè il relatore sul disegno di legge, senatore Mezzapesa, si è dovuto assentare per motivi legati al suo incarico parlamentare e poichè lo stesso senatore ha espresso il desiderio di essere presente alla conclusione dell'esame sul provvedimento, propongo di rinviare la discussione alla prossima settimana. Vorrei che il rappresentante del Governo ed i colleghi si pronunciassero su tale richiesta.

DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nella scorsa seduta il dibattito sul provvedimento al nostro esame si era di fatto concluso con la replica del relatore; il Governo pertanto si permette di

insistere per una pronta approvazione del disegno di legge. Mi rimetto comunque a quello che sarà il parere della Commissione.

PANIGAZZI. Io mi associo invece alla proposta del Presidente e mi dichiaro favorevole ad un rinvio della discussione. Mi sembra infatti che il rinvio sia doveroso per un riguardo nei confronti del relatore, il quale mi ha sensibilizzato affinché la discussione sul calendario scolastico non venisse chiusa oggi. Mi sembra che una decisione in tal senso sia, come ho detto, doverosa nei confronti del collega Mezzapesa, il quale — lo ha appena ricordato il Presidente — si è dovuto assentare per incarichi relativi al suo ufficio.

PRESIDENTE. È vero che la discussione era stata conclusa nella passata seduta ed è pur vero che il relatore aveva espresso parere favorevole sul disegno di legge e che pertanto nessun ostacolo di carattere formale si frappone nel sostituirlo e portare così a conclusione l'esame del disegno di legge. Debbo però far presente — i colleghi sicuramente lo ricorderanno — che il relatore intendeva presentare due proposte di modifica riguardo alla ripartizione dell'anno ai fini della valutazione scolastica e ai tempi degli esami, ed io ritengo che dovremo lasciargli questa possibilità.

MONACO. Anch'io sono favorevole ad un rinvio, tanto più che l'argomento della divisione dell'anno scolastico, punto fondamentale e qualificante del provvedimento, non è stato ancora abbastanza discusso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta allora convenuto che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria» (842), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori

«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» (1442), d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria», d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori e: «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori», d'iniziativa dei deputati Ligato e Mundo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 21 novembre 1985.

NESPOLO. Signor Presidente, mi sembra che manchi su questo provvedimento il parere della 1^a Commissione permanente e non so pertanto se ci conviene affrontare l'esame di emendamenti in assenza di tale parere; nell'ipotesi infatti che il parere della 1^a Commissione non fosse favorevole dovremmo tornare su questo provvedimento e pertanto oggi faremmo un lavoro inutile.

SPITELLA. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto rilevare che la 1^a Commissione non ha dato il parere malgrado sia stato richiesto da lungo tempo; sono quindi scaduti i termini, per cui io credo che possiamo ugualmente procedere. Inoltre vorrei osservare che dai colloqui che ho avuto con alcuni membri della 1^a Commissione ho tratto l'impressione che essi ritengono che forse non è nemmeno il caso di ritornare su questo argomento perchè non lo ritengono di grandissima rilevanza.

Io porrei il problema da un altro punto di vista: abbiamo discusso tra noi ed anche con il Presidente su questo argomento e ritengo che da un esame che noi potremmo svolgere questa mattina potrebbe emergere una proposta diversa dai testi al nostro esame per cui acquisire il parere della 1^a Commissione su un nuovo testo potrebbe essere più utile che non aspettare — non si sa per quanto tempo — un parere sui testi al nostro esame. Se il Presidente mi consente, vorrei esprimere la mia opinione anche formulando una proposta: sarebbe a mio avviso opportuno che noi ci scambiassimo delle idee, ipotizzassimo una soluzione e poi, se dobbiamo chiedere il parere della 1^a Commissione, lo chie-

7^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1986)

deremo sul nuovo testo, altrimenti rimangono fermi inutilmente per tanto tempo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Spitella, le dò atto che giuridicamente e regolamentarmente abbiamo la possibilità — essendo scaduti i termini per il parere — di procedere nella discussione dei disegni di legge in titolo, non ci sono obiezioni formali e la senatrice Nespolo sollevava più una questione di opportunità. Se lei, senatore Spitella, ha una proposta per una diversa formulazione del testo in discussione, la faccia; vuol dire che su questa proposta chiederemo il parere alla 1^a Commissione.

SPITELLA. Signor Presidente, con il suo consenso mi permetterei di far presente alla Commissione che il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati a mio parere non può essere accettato. Il motivo è che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1442 è formulato nel seguente modo: «I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione e dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.» Qui ci troviamo in presenza di una situazione nella quale un vero e proprio corso di laurea corrispondente a questo della Scuola superiore non esiste, non esiste nell'ordinamento una cosa di questo genere. Esiste soltanto la Scuola di Trieste, la cui fisionomia non è peraltro delineata in maniera nettissima, si tratta di un qualcosa che è simile ad un corso di laurea ma non è un vero e proprio corso di laurea.

C'è una normativa speciale che provoca anche dei problemi: i colleghi ricorderanno che a proposito dell'attuazione del decreto n. 382 per i concorsi per l'esame di idoneità ad associato abbiamo dovuto introdurre una norma particolare perchè altrimenti non si potevano formare le commissioni. Ora, a mio parere, dire in una legge che ci si riferisce ad

un ordinamento universitario che in questa materia non esiste nella sua fisionomia completa è un non senso; pertanto approvare questo disegno di legge così com'è formulato non significa niente, perchè quando mai il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, potrebbe dare la sua approvazione? Queste scuole dovrebbero avere un ordinamento didattico di tipo universitario riferito non si sa bene a che cosa, dovrebbero avere del personale docente di tipo universitario, cioè professori ordinari e professori associati, ma non li possono avere perchè sono scuole di tipo universitario ma non statali. La legge attualmente in vigore stabilisce che si possono istituire delle università non statali soltanto attraverso lo strumento legislativo. Nessuna di queste scuole è stata istituita con legge, pertanto esse non rispondono ai requisiti richiesti dall'articolo pervenutoci dalla Camera dei deputati. A mio parere, quindi, una norma di tal genere non produce nessun effetto e credo non sia opportuno approvarla.

Il problema si sposta allora, secondo me, sul disegno di legge del senatore Murmura ed altri, formulato in modo abbastanza semplice, ma che può anch'esso destare qualche perplessità. Possiamo intanto esaminare i precedenti, la storia del problema. Le scuole interpreti hanno una loro funzione e si rivelano abbastanza utili, per cui sarebbe auspicabile una loro diffusione; infatti la domanda di personale qualificato è superiore all'offerta. I colleghi che conoscono la situazione della Scuola interpreti di Trieste ne hanno segnalato l'importanza e hanno altresì sottolineato che quella Scuola non riesce a soddisfare tutte le esigenze del settore.

Alcuni decenni fa — fatto abbastanza rilevante — è stata creata una Scuola interpreti a Milano, che ha alcune sedi in altre città italiane, la quale ha avuto un riconoscimento legislativo con la legge 2 aprile 1968, n. 458.

Nell'ambito di una decisione di ordine generale, che potrà essere assunta nel quadro della legge di riforma dell'ordinamento didattico, allorchè si istituiranno diversi livelli di diplomi universitari, e si avrà probabilmente un riordinamento dei diplomi di laurea, dei diversi itinerari di studio in que-

sto settore, sarà opportuno inserire nell'ordinamento universitario le scuole interpreti, dal momento che si tratta di una materia importante e assai utile a definirsi: in questo settore, infatti, potrebbero essere impiegati utilmente dei giovani che trovano in questo momento difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Nel frattempo, poichè dobbiamo tener conto dell'esistenza della Scuola di Reggio Calabria, che è un ente morale alla stessa stregua di quella di Milano, potremmo approvare una norma che dà un riconoscimento ai diplomi rilasciati dalla Scuola di Reggio Calabria, così come è stato dato un riconoscimento ai diplomi rilasciati dalla Scuola di Milano. Introdurrei un'unica variante perchè la formulazione «professione di interprete e traduttore» desta qualche perplessità. Il termine «professione» nel nostro linguaggio giuridico è collegato all'iscrizione ad un albo professionale, e quindi ad una normativa specifica. Sarebbe opportuno perciò parlare di attività di interprete e traduttore, anzichè di professione, sganciandosi in tal modo da questa serie di riferimenti cui ho fatto cenno.

Si dovrebbe prevedere poi, a mio parere, una vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, vigilanza da esercitarsi non solo sulla Scuola di Reggio Calabria ma anche su quella di Milano. Non si capisce per quale motivo per la Scuola di Milano non si sia prevista una siffatta vigilanza: dal momento che i diplomi rilasciati da quella Scuola sono riconosciuti dalla legge, sarebbe opportuno un certo controllo da parte dell'autorità statale.

In sintesi, la mia proposta è la seguente: approvare il testo d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori, sostituendo il termine «professione» con quello di «attività», e prevedere la vigilanza, per la Scuola di Reggio Calabria e per quella di Milano, del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Vorrei chiarire i termini storici della questione illustrata dal senatore Spitella. Credo che egli abbia ragione a muovere alcuni rilievi al testo approvato dalla Camera dei deputati. Io sento l'obbligo di difendere la

nostra Commissione, il suo lavoro e la diligenza posta nello stesso.

Noi ci siamo trovati di fronte a un testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, la cui discussione si era articolata in diverse fasi. In una prima fase, il Governo non si era dichiarato del tutto favorevole, riservandosi di verificare i termini della questione, ma successivamente, nella fase finale, il Governo ha dato il proprio parere pienamente favorevole. Il 17 luglio 1985 il testo, che oggi è al nostro esame, è stato così approvato all'unanimità. Quando noi lo abbiamo discusso, abbiamo espresso alcune perplessità, mosso alcune obiezioni. In quella occasione pregammo il Governo di verificare nuovamente i termini della questione e chiedemmo — come senz'altro ricorderà il senatore Spitella — di farci pervenire una documentazione dei risultati della nuova verifica.

Il nostro sforzo, tuttavia, si è rivelato sterile, perchè il Governo ha dichiarato che non aveva nulla da comunicarci. Il relatore, oggi purtroppo assente, ha dovuto prendere atto di questa situazione e ha tentato perciò di proporre degli emendamenti sui quali abbiamo chiesto il parere della 1^a Commissione, parere che non ci è pervenuto nei termini prescritti.

Ho voluto fare questa precisazione di carattere storico, perchè sembrerebbe che sia dipesa da noi quella sorta di incuria che può risultare dalla vicenda di questo disegno di legge. Da parte della Commissione non c'è stata incuria, noi abbiamo preso atto che il Governo, sciolte le prime riserve, aveva dato la sua piena adesione e abbiamo fatto anche il tentativo di avere nuovi elementi di valutazione, che il Governo non ci ha potuto fornire perchè pare che siano inesistenti. Quindi, non si capisce su che cosa, poi, il Governo abbia fondato il suo parere favorevole a questo testo di legge, del quale il senatore Spitella ha acutamente reso evidenti le lacune, proprio del primo articolo, nel riferimento ad una legislazione che non c'è.

DEL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ritengo di dover fare alcune considerazioni. Il senatore Spitella ha citato l'articolo unico che di fatto isti-

tuiva una scuola analoga a Milano. Questo, però, avveniva nel 1968; successivamente, precisamente nel 1982, fu approvato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162, che ha riordinato tutta la materia inerente agli studi finalizzati al conseguimento dei diplomi aventi valore abilitante all'esercizio della professione e ai titoli validi per l'accesso ai pubblici impieghi, per i quali fosse obbligatorio il diploma di laurea. Il *curriculum* formativo di questi studi avviene in ambito universitario; i corsi si concludono con il rilascio di un diploma finale, previo il superamento di un esame di Stato. Peraltro, lo stesso decreto sanciva anche il principio dell'uniformità di ordinamento di tali scuole; infatti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, per ogni singolo tipo di scuola, denominazione, durata, requisiti di ammissione, frequenza, ordinamento didattico e connesse attività pratiche. Al di fuori di questo ordinamento — ed è il motivo per cui, all'inizio, il Governo si è espresso con qualche perplessità per la Scuola di Reggio Calabria — il riconoscimento *sic et simpliciter* di eventuali altri diplomi non corrispondenti a quelli rilasciati in ambito universitario, a mio avviso, andrebbe a vanificare la portata della normativa del decreto n. 162; ecco perchè, successivamente, con la proposta modificata alla Camera il Governo ritenne di dare il proprio assenso anche per la regolamentazione della Scuola di Milano. Si voleva, approvando questa norma di carattere generale, che anche la Scuola di Milano adeguasse il proprio statuto a quanto previsto dalla proposta di legge approvata nell'altro ramo del Parlamento.

Mi pareva doveroso fare queste considerazioni perchè, pur non avendo seguito il problema alla Camera, sono a conoscenza delle motivazioni che hanno portato ad un parere favorevole. Se ora il senatore Spitella solleva il fatto che non vi è una corrispondenza diretta a livello universitario per quel tipo di scuola a Reggio Calabria o altrove, si dovrebbe, di volta in volta, presentare ai due rami del Parlamento l'approvazione di una scuola oggi a Milano, domani a Reggio Calabria e poi ancora, che so, a La Spezia. Vi è il decreto n. 162 che ci obbliga ad uniformare

il riconoscimento di un diploma; quindi vi è anche il bisogno che venga uniformata tutta la materia, per dare la possibilità a quanti intendano istituire scuole simili di poterlo fare, secondo una normativa vigente che lo consenta. Oggi non abbiamo una normativa di base; fra poco, qualche altra città avanzerà una richiesta e noi dovremo presentare un altro provvedimento, un articolo unico come è stato fatto nel 1968 per Milano? Questa è la mia perplessità; ora, se è il caso di approfondire ulteriormente la materia facciamolo, però credo sia doveroso arrivare a stabilire i limiti entro i quali enti o privati possano istituire scuole per interpreti e traduttori, o comunque scuole abilitanti all'esercizio della professione, in modo chiaro ed inequivocabile.

SPITELLA. Vorrei avere alcuni chiarimenti. Le scuole dirette a fini speciali possono sorgere soltanto nell'ambito delle università; quindi, Milano è comunque fuori da questa ipotesi perchè non è collegata a nessuna università?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma rientrerebbe in questo disegno di legge. Una volta approvata la legge, la Scuola di Milano dovrebbe adeguare il proprio statuto se vuole confermato il riconoscimento ottenuto nel 1968.

SPITELLA. No, perchè non si stabilisce che istituti non universitari possano promuovere scuole dirette a fini speciali; ammesso che sia possibile, come nasce la scuola diretta a fini speciali, se non nasce da un'università?

Inoltre, vorrei sapere se la tipologia delle scuole dirette a fini speciali è predeterminata o è lasciata all'iniziativa delle università.

PRESIDENTE. *f.f. relatore alla Commissione*. Non è predeterminata.

SPITELLA. Quindi, è lasciata all'iniziativa delle università.

PRESIDENTE. *f.f. relatore alla Commissione*. Perciò io non ritengo appropriato il riferi-

mento al decreto n. 162 in questa fattispecie. Tale fattispecie parte dalla Scuola di Milano; cioè a Milano si è istituita una scuola riconosciuta legislativamente, così come possiamo constatare dal fascicolo di documentazione in nostro possesso. Semmai il riferimento va fatto alla Scuola per interpreti esistente nell'ambito dell'università di Trieste, anche quella istituita con legge. Devo rendere noto alla Commissione che giorni fa è stato da me informalmente consultato un illustre docente, il professor Di Rende, presidente del comitato tecnico della Scuola di Trieste, dove funziona ancora un comitato tecnico, il quale è venuto a parlare di questioni concernenti la Scuola e le iniziative *in itinere*. Ho pregato il professore di farmi avere un appunto sul funzionamento della sua Scuola; non appena sarà in mio possesso ne renderò conto alla Commissione. Il professor Di Rende sembra un po' preoccupato circa le iniziative *in itinere*, ma dopo alcuni miei chiarimenti mi è sembrato che le sue preoccupazioni si fossero un po' attenuate.

Con tutto ciò intendo dire che, secondo me, come precedente legislativo di questa materia, che è molto intricata, quella che dobbiamo tenere presente è solo la legge relativa alla Scuola di Trieste. Ci troviamo di fronte ad una scuola diretta a fini speciali, del tutto atipica, non trattabile con i criteri a cui si ispira il decreto sulle scuole a fini speciali.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso, una volta riconosciuta l'alta qualificazione e la professionalità dell'attività d'interprete, per la quale occorre senza dubbio una preparazione a livello universitario, si potrà anche riconoscere il valore dei diplomi rilasciati dalla Scuola di Reggio Calabria o da altre scuole superiori non universitarie, purchè però il loro ordinamento degli studi sia corrispondente a quello universitario. Naturalmente bisognerà trovare l'aggancio tra i due; se infatti manca la corrispondenza che accerti la validità di questi corsi di studio, non so in base a cosa potrà avvenire il riconoscimento.

Se riconosciamo l'istituto di Reggio Cala-

bria senza avere un punto di aggancio con una realtà simile che cosa accadrà? Possiamo dare il riconoscimento alla Scuola di Reggio Calabria, a qualunque altra scuola, ma ciò non costituirebbe una soluzione adeguata.

NESPOLO. Signor Presidente, entrambi i disegni di legge al nostro esame partono dal constatare la necessità di un riconoscimento per queste scuole gestite da enti o privati; il provvedimento n. 1442, pervenutoci dalla Camera, introduce però degli elementi che, sebbene ancora imprecisi sotto alcuni aspetti, tendono a ricondurre il riconoscimento a criteri generali che attengono alla qualificazione culturale dei corsi.

In sede di Ufficio di presidenza non ho evidenziato questo aspetto nè mi sono soffermata, come forse avrei dovuto, su tale problema che, nel contesto della scuola italiana, non ritengo prioritario. Tuttavia la situazione in cui ci troviamo è questa e da essa dobbiamo partire. Se tornassimo indietro rispetto alla scelta compiuta all'unanimità dalla VIII Commissione della Camera e dal Governo e se abbandonassimo la ricerca dei criteri oggettivi che dovranno essere tenuti presenti dal Ministro quando appronterà il decreto per il riconoscimento, a mio avviso, dovremmo attenderci per il futuro situazioni analoghe a quella verificatasi a Reggio Calabria. Io sono invece convinta che non si possano accogliere le richieste di alcune realtà locali o dei parlamentari che se ne fanno interpreti, ma che occorra invece preoccuparsi del tipo di scelta che si va ad effettuare nei confronti delle iniziative private che sorgono. Esiste, infatti, un fiorire di nuove domande, quali quella degli interpreti, a livello universitario e della scuola in generale che non va ignorato.

Ora il senatore Spitella, di cui fra l'altro condivido la richiesta di sopprimere il riferimento alla professione, afferma che le scuole dirette a fini speciali sono legate all'autonomia della singola università anche dal punto di vista dei contenuti. A me pare tuttavia che la scelta operata dall'articolo 1 del testo trasmessoci dalla Camera consista nel vedere se dal versante dei contenuti, delle strutture,

di chi vi insegna e, a mio parere, della durata, questi corsi siano corrispondenti a quelli analoghi tenuti dalle scuole dirette a fini speciali, lasciando poi alla responsabilità del Ministro e del Consiglio universitario nazionale lo stabilire se questa corrispondenza esiste o meno. Specie quest'ultima decisione, come è facilmente comprensibile, non mi ha entusiasmato; mi sembra tuttavia che, a questo punto, se vogliamo risolvere la questione, costituisca una strada percorribile. Possiamo poi discutere se introdurre o meno il riferimento alla Scuola di Trieste o ancora altri aspetti; una cosa però è certa, vanno indicati dei parametri oggettivi, non solo per adeguarsi allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, ma anche perchè esiste un interesse obiettivo in questa direzione. Possiamo essere più o meno favorevoli al riconoscimento della scuola privata (argomento che non è da affrontare in questa sede), ma su un punto tutti — almeno così spero — siamo d'accordo: deve essere lo Stato, devono essere Governo e Parlamento ad indicare quei criteri di riferimento in base ai quali avverrà il riconoscimento di validità legale dei diplomi. Se noi ci muovessimo nella logica indicata dal disegno di legge n. 842, di iniziativa dei senatori Murrura ed altri, che si limita a chiedere il riconoscimento a scatola chiusa di un'esperienza rispetto alla quale, in sostanza, non si opererebbe nessun controllo, neppure quello fin troppo formale esercitato oggi sulle scuole legalmente riconosciute, innescheremmo un meccanismo che, in brevissimo tempo, ci porterebbe di fronte ad ulteriori provvedimenti che chiedono lo stesso riconoscimento per altre esperienze esistenti di cui addirittura favoriremmo il proliferare. Con ciò non intendo esprimere un giudizio di merito su questo tipo di scuole, ma solo affermare che il loro riconoscimento deve basarsi su parametri oggettivi.

Possiamo naturalmente esaminare e discutere altri emendamenti, ma se ci proponiamo di risolvere positivamente il problema mi sembra che dovremmo accogliere il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati che, pur tenendo conto delle diverse esigenze, cerca di stabilire una regolamentazione nel

rapporto tra pubblico e privato, esigenza questa che io avverto come prioritaria.

MONACO. A me sembra che dovremmo tenere presenti due punti fondamentali: innanzi tutto che a Trieste, Milano e Reggio Calabria un numero più o meno elevato di cittadini si è preoccupato di seguire dei corsi per il conseguimento di un diploma che consentisse loro di avere un'occupazione in rapporto alle rispettive scelte e alla specifica preparazione e che, in secondo luogo, non ha alcun significato dire, come avviene nel disegno di legge n. 1442, che i diplomi possono essere ritenuti validi «solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario». Come ha infatti giustamente rilevato il senatore Spitella non è chiaro di quale ambito universitario o di quale facoltà si parli.

A mio avviso, si rende pertanto indispensabile la predisposizione di un preciso schema di riferimento, magari garantendo contatti con i vari istituti di Milano, Trieste e Reggio Calabria, ed invito il Governo ad impegnarsi sollecitamente in questa direzione. Come, infatti, ha sostenuto oggi il Sottosegretario, non è possibile affrontare la problematica di ogni scuola con provvedimenti legislativi appositi; occorre invece approntare uno schema di riferimento in generale.

Però occorre tener presente che queste persone sono in attesa di una soluzione, che non deve tardare se non vogliamo il ripetersi di una situazione come quella della scuola media, che per cinque anni non ha visto espletare concorsi e ha visto invece il fiorire del precariato.

PUPPI. Signor Presidente, vorrei fare una semplice osservazione.

Concordo pienamente con quanto ha detto poco fa la senatrice Nespolo, ma desidero soffermarmi su una notazione che è stata fatta in relazione a quanto detto dal Governo circa i corsi funzionanti in ambito universitario, di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1442.

L'onorevole Sottosegretario ha identificato questi corsi con le scuole dirette a fini speciali. È stato asserito che tali scuole hanno

una struttura che viene di volta in volta decisa nell'ambito delle singole università, ma non mi sembra che si tratti di un'affermazione del tutto valida, perchè, se è vero che le singole università possono organizzare le scuole dirette a fini speciali secondo i propri criteri, è pur vero che questi criteri devono obbedire anche ad indicazioni di carattere unitario. Voglio dire cioè che le scuole dirette a fini speciali non sono strutture così diversificate e dipendenti in maniera completa dalle decisioni delle singole università.

C'è poi un'altra riflessione da fare: gli statuti delle scuole dirette a fini speciali sono stati approvati a suo tempo dal Ministero della pubblica istruzione: sarebbe interessante conoscere — questo è il quesito che intendo porre al Governo — quali sono le scuole dirette a fini speciali la cui istituzione è avvenuta con norme inserite negli statuti delle università italiane. Se c'è un'osservazione che si può fare all'articolo 1, allora, è quella che riguarda il funzionamento delle scuole dirette a fini speciali. È probabile che nessuna scuola diretta a fini speciali per la formazione di interpreti e traduttori sia attiva nell'ambito delle università italiane, ma senza alcun dubbio esistono statuti per scuole a fini speciali sia per interpreti che per traduttori nell'ambito delle facoltà universitarie, che sicuramente non funzionano ma sono comunque presenti in teoria. Si tratta di un aspetto importante per il Ministero della pubblica istruzione nel momento in cui deve autorizzare scuole superiori gestite da enti o privati.

C'è anche un'altra annotazione da fare a margine: se molte scuole non sono funzionanti, ciò accade per l'indisponibilità di fondi e non per volontà delle strutture universitarie che le hanno volute. Tutto questo serve per asserire — ribadendo quanto detto dalla senatrice Nespolo — che un punto di riferimento obiettivo esiste e consente di mettere ordine in una materia che altrimenti si troverebbe in una situazione di caos, con l'approvazione di volta in volta di scuole senza nessuna garanzia nè serietà professionale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, vorrei fare alcune osservazioni e rispondere alla senatrice Nespolo.

Il problema nasce dalla legge n. 458 del 1968 che consta di un unico articolo il quale recita: «I diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete». Questo è l'inizio della vicenda. Quella del 1968 è una legge anomala, però è una legge dalla quale si è tratta legittimazione alla proposta Murmura.

NESPOLO. Le proposte comunque sono legittime.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Io volevo fornire tale chiarimento per giustificare il riferimento improprio al decreto presidenziale n. 162, perchè questo riguarda le scuole a fini speciali che sono istituibili solo nell'ambito delle facoltà universitarie, mentre noi qui ci troviamo in presenza di una scuola speciale riconosciuta con legge che non proviene dall'iniziativa di una determinata facoltà, ma da una fondazione che aveva un suo riconoscimento legale. Quella di Milano è una scuola extrauniversitaria.

SPITELLA. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima osservazione, se mi consente, perchè sono curioso di conoscere il suo pensiero in relazione a quanto sto per dire.

Io sono disponibilissimo a lavorare anche sull'ipotesi della Camera dei deputati secondo il suggerimento della senatrice Nespolo, però se mi ero indotto a prendere le distanze da quel testo — forse non l'ho messo abbastanza in evidenza — era perchè mi sembrava che fosse difficile lavorare su quella base.

Noi dobbiamo fare una scelta: la società civile oggi si articola nelle espressioni più diverse e non possiamo pretendere di disciplinare con legge tutto quello che nasce dalla società civile, riconducendo ogni cosa a schemi molto rigidi. È il problema dinanzi al

quale si trovano i colleghi del comitato ristretto istituito per l'esame preliminare dei disegni di legge relativi all'ISEF e all'insegnamento a livello universitario dell'educazione fisica, perchè, accanto alla questione del corso di laurea in educazione fisica, è venuta fuori la questione di coloro che hanno le scuole di ginnastica riabilitativa, per i quali pure — così si è detto — bisognerebbe istituire un corso di laurea. A mio avviso dobbiamo stare attenti prima di fare una scelta di questo genere, perchè, se ci immettiamo su questa strada, in continuazione ci sarà una nuova proposta per istituire un corso di laurea; il che è estremamente pericoloso.

La seconda considerazione è questa: ci conviene introdurre il principio che le scuole dirette a fini speciali, sia pure di un particolare tipo, nascono da iniziative all'esterno delle università (e su questo vorrei sollecitare anche il parere del collega Ulianich) o non è più opportuno che teniamo fermo il principio che le scuole dirette a fini speciali stanno all'interno delle università e che spettano alla responsabilità e all'autonomia anche finanziaria delle università? Infatti, se ammettiamo il principio per cui le scuole dirette a fini speciali sono possibili al di fuori dell'università, non ci si salva più: ogni paese farà il primo passo per avere una parvenza di università attraverso la creazione di una scuola a fini speciali. Ecco il motivo per cui io ho espresso le mie perplessità.

Terza considerazione: prima di inserire un riferimento ad un modello di carattere universitario, occorre definire il modello stesso.

La materia è molto complessa. La mia proposta era quella di dare un minimo di regolamentazione alle Scuole di Reggio Calabria e di Milano e porle sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione; dobbiamo invece riflettere prima di annetterle comunque all'università; rischiamo, altrimenti, di trasformare l'università stessa in qualcosa che credo nessuno di noi voglia.

ULIANICH. Volevo porre una questione preliminare: non so se dipenda dalla mia ignoranza, ma non ho avuto dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Ulianich, lo avevo già fatto presente.

ULIANICH. Allora, signor Presidente, lo ribadisco. Il senatore Kessler aveva posto nella seduta del 21 novembre 1985 come condizione preliminare il fatto che il Ministero ci fornisse dei dati. Egli aveva chiesto al rappresentante del Governo in quella occasione di fornire alla Commissione un quadro analitico della situazione delle scuole interpreti esistenti, compreso il numero annuo dei diplomati.

Avevo fatto mia questa richiesta. I dati, a quanto mi pare di capire, non ci sono pervenuti.

SPITELLA. I dati non ci saranno fin quando non si istituirà la vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione.

ULIANICH. Ma io ritengo che il Ministero della pubblica istruzione, quando una richiesta è stata fatta da ben quattro mesi, debba essere in grado, come qualsiasi altra azienda, di reperire dei dati. Questo è un fatto incontestabile.

Se il Ministero della pubblica istruzione non esercita la sua vigilanza su queste scuole, ha tuttavia la possibilità di informazione come qualsiasi altro ente. Quando il Parlamento chiede dei dati al Ministero della pubblica istruzione, questo, anche se non li possiede in proprio, ha l'obbligo e il dovere di fornirli. Noi non possiamo legiferare in assenza di dati. Se li abbiamo chiesti, e per tale motivo all'epoca abbiamo proposto il rinvio, ciò significava, come tuttora significa, che quei dati sono importanti.

Pertanto, signor Presidente, non entro nel merito della questione prima che ci siano forniti i dati e prego la Presidenza di farsi interprete presso il Governo della mia posizione. Quello del Governo non è un atteggiamento accettabile: il rappresentante del Governo si era formalmente impegnato a fornirci i dati e doveva rispettare tale impegno.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Ulianich, sono d'accordo con

quanto lei ha detto. Credo che questa nostra discussione non sia stata inutile e ringrazio il senatore Spitella per averla provocata.

Noi avevamo avanzato una richiesta formale per avere dei dati da parte del Ministero della pubblica istruzione, richiesta che purtroppo non ha avuto alcun seguito.

Vorrei però fornire ora altre informazioni. Ho esaminato attentamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 per rispondere ai rilievi avanzati dalla senatrice Nespolo a quel testo. In effetti, in quel testo non vi è un riferimento alla tipologia, che è rimessa alle determinazioni dei consigli di facoltà che chiedono l'istituzione delle scuole speciali.

Ho qui anche il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la Scuola per interpreti e traduttori istituita presso l'università di Trieste. La storia di questo decreto è, in un certo senso, singolare perchè fu emanato in applicazione di norme legislative approvate in occasione del terremoto di Udine. Esso istituiva l'università di Udine, la scuola di studi avanzati tecnologici di Trieste ed infine la scuola per interpreti e traduttori sempre di Trieste.

Possiamo far riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica del 1978, perchè istituisce la prima scuola per interpreti e traduttori nell'ambito universitario. Esisteva tuttavia già la Scuola di Milano riconosciuta legalmente per il rilascio di diplomi di interpreti e traduttori.

Pertanto, non posso negare validità alle osservazioni della senatrice Nespolo circa il fatto che la Camera ha tentato di regolamentare la materia in modo da permettere altri riconoscimenti, ma a certe condizioni. Ci troviamo però di fronte ad un testo a mio avviso difettoso. È da riconoscersi valido il tentativo fatto dall'altro ramo del Parlamento di avviare una disciplina generale in questa materia, ma la prima formulazione è effettivamente lacunosa, imprecisa.

La mia proposta è di approfondire l'esame del testo, con l'acquisizione di altri elementi conoscitivi. La proposta del senatore Spitella è di abbandonare questo testo, per portare avanti l'esame del disegno di legge del sena-

tore Murmura e di altri senatori. Ho paura, però, che si potrebbe incorrere così nella disavventura in cui è già incorso un testo nell'altro ramo del Parlamento. Dobbiamo, infatti, tener presente che quando l'altro ramo del Parlamento prese la decisione di tentare di dettare una disciplina organica della materia, si trovò in presenza di un disegno di legge diverso e che pertanto operò una scelta. Io ritengo che dovremmo dare il nostro contributo per giungere a quella disciplina organica alla quale la Camera ha lavorato, ed ho timore che, accogliendo la pur giustificata, sotto alcuni aspetti, richiesta del collega Spitella, non raggiungeremo questo scopo. Forse saremmo fermati dalla Commissione affari costituzionali e comunque il testo dovrebbe tornare alla Camera dove incontrerebbe le stesse obiezioni che allora ne fermarono l'*iter*. A mio modo di vedere è allora forse più saggio e prudente rinnovare lo sforzo di approfondimento sul testo pervenutoci dalla Camera.

ULIANICH. Nel resoconto sommario del 21 novembre 1985, il Sottosegretario presente «si dice favorevole al disegno di legge n. 1442, il quale verrebbe a creare un sistema di livello universitario coerente anche con il disegno di legge n. 1527 sulle scuole di specializzazione. Impegnandosi a fornire i dati richiesti e non essendo contrario ad una pausa di riflessione, preannuncia la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa dei Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione per una normativa più generale sulla professione di interprete». Riferendomi a ciò, vorrei chiedere all'onorevole Dal Castello se è possibile avere una copia del testo del disegno di legge allora annunciato.

Vorrei ora aggiungere una considerazione sul problema già sollevato dal collega Spitella. A me risulta, ed il Presidente che in materia ha conoscenze assai più ampie delle mie potrà correggermi se sbaglio, che fino alla riforma il magistero rientrava nel numero degli istituti o delle scuole superiori e che altrettanto avveniva per l'ISEF.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Era un istituto superiore atipico.

7^a COMMISSIONE73^o RESOCONTO STEN. (12 marzo 1986)

ULIANICH. Attualmente però il magistero è divenuto facoltà universitaria e, a quanto ne so, l'ISEF si sta trasformando con ogni probabilità...

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. ...in facoltà che si vuole chiamare dipartimento.

ULIANICH. È così; esso comunque resterà sempre incardinato in una università.

In considerazione di tali trasformazioni che hanno mirato ad inserire questo particolare tipo di scuole o di istituti superiori nell'ambito universitario, mi chiedo se non sia peregrino lasciar sopravvivere delle scuole superiori che prescindano invece dalla struttura universitaria. Mi chiedo cioè fino a che punto sia utile mantenere una serie di corpi estranei che non si sa bene se siano di taglio universitario, para-universitario o sub-universitario.

A mio parere sarebbe invece opportuno avere chiarezza univoca di intendimenti sul piano legislativo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche se oggi abbiamo già chiarito l'argomento nei suoi termini essenziali, mi pare che sia emersa la tendenza ad approfondire ancora la materia, che, del resto, di un'ulteriore esame ha oggettivamente bisogno.

Sentiremo pertanto il Governo e cercheremo di acquisire il massimo di documentazione possibile in suo possesso.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO